



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. 3 del 21/03/2011

OGGETTO

ISTITUZIONE TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE E APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 238, D.LGS.152/2006 - SOPPRESSIONE DELLA
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'ART.49 D. LGS.22/1997.

L'anno **duemilaundici** addì **ventuno** del mese di **Marzo** alle ore **20:35** nella sala consiliare, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di ""1a"" convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
RIZZOLI ANDREA	Presidente	Presente
LAINA' GIUSEPPE	Consigliere	Assente
CARDINALE CARMELO	Consigliere	Presente
SPAGNA CLAUDIO	Consigliere	Presente
CARBONI CATERINA	Consigliere	Presente
STRINGHINI ENNIO	Consigliere	Presente
ROSI NICOLA	Consigliere	Presente
AGOSTI FABIO	Consigliere	Presente
ZILIOLI MAURA	Consigliere	Presente
BARATTIERI BARBARA	Consigliere	Presente
SIMONAZZI LUIGI	Consigliere	Presente
SACCANI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
FADDA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
GANDOLFI SILVIA	Consigliere	Assente
RICCARDI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
GIUFFREDI SERGIO	Consigliere	Presente
VARATTA ANTONIO	Consigliere	Presente

Partecipa all'adunanza D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

RIZZOLI ANDREA nella qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Sono presenti in aula 15 consiglieri, compreso il Sindaco.

Risultano assenti i consiglieri Lainà e Gandolfi.

Il Sindaco-Presidente introduce il 3° punto posto all'odg del Consiglio Comunale .

Interviene il geom Stefano Campri di Iren Emilia spa.

Il Consigliere Varatta propone un emendamento all'art. 16 comma 3 del regolamento: la sostituzione del 10% con 25%.

Il Sindaco pone in votazione l'emendamento del Cons. Varatta che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli 6, voti contrari 9 , espressi per alzata di mano.

Il Sindaco quindi propone di emendare l'art. 16 comma 3 del regolamento sostituendo il 10% con il 20%.

Il Sindaco mette in votazione l'emendamento proposto e ottiene il seguente esito: voti unanimi espressi per alzata di mano.

L'emendamento proposto dal Sindaco viene approvato.

Il Consigliere Cardinale preannuncia voto contrario del suo gruppo politico.

Il Cons. Spagna annuncia voto favorevole.

Il Cons. Fadda annuncia voto favorevole.

Il Cons. Varatta annuncia voto favorevole.

Esauriti gli interventi di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- I. l'articolo 25, comma 8 della legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsto;
- II. - il decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010 che ha differito al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;
- III. - il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2000, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Tariffa Igiene Ambientale, disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi") in sostituzione della TARSU, disciplinata dal D.Lgs. n. 507/2003;
- IV. - l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale, previa soppressione della Tariffa d'igiene Ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
- V. - l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale "...sino alla



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.

- VI. - l'art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo la quale “.. a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs (...) è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto”.

VII. Tenuto conto che:

- VIII. la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009 ed ordinanza n. 64/2010, e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8313/2010, hanno statuito che la Tariffa istituita in base al Decreto Ronchi è un tributo;

- IX. - l'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n.954-52944/2010 del 15 aprile 2010, in risposta ad un'istanza di interpello presentata da un gestore ha confermato che la TIA è un tributo e come tale è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA.

Considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, il Comune di Torrile con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29 giugno 2010 aveva modificato il regolamento della Tariffa Ronchi per recepire la disciplina comune ai tributi comunali, sia sotto l'aspetto procedurale (legge n. 296/2006) sia sotto l'aspetto sanzionatorio (D.Lgs. n. 472/1997) con la seguente clausola:

qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo, per l'anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del prelievo di cui all'art 238 del D. Lgs 152/06, è fatto salvo il Regolamento per l'Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati attualmente vigente.

Vista la legge di conversione del suddetto D.L. n. 122 del 30.07.2010, di conferma di quanto sopra.

Vista la circolare 11.11.2010 del Dipartimento delle Finanze, con la quale stabilisce per via analogica la natura non tributaria della Tariffa ex decreto legislativo n. 22/1997 ed ammette l'applicazione della nuova Tariffa Integrata Ambientale ex decreto legislativo n. 152 del 2006 a partire dal 2010.

Visto:

- l'art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: «*le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la*



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».

- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) che stabilisce quanto segue: "Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti".

Considerato che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione.

Ritenuto, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria possa avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, visto che l'attuazione della Tariffa Integrata Ambientale avviene mediante applicazione del metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 15.

Considerato che:

- XI. il passaggio dalla Tariffa d'igiene ambientale (di cui al D.Lgs. n. 22/1997) alla Tariffa integrata ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), permette di non modificare le modalità operative e procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario, anche in considerazione delle modifiche che saranno apportate con l'attuazione del Federalismo Fiscale previsto dalla legge n. 42/2009;
- XII. - il mantenimento della Tariffa d'igiene ambientale, al contrario, obbliga il Comune, a seguito del riconoscimento della sua natura tributaria, ad incrementare le tariffe del 10%, al fine di coprire il costo dell'IVA che prima era addebitata agli utenti finali ed ora al Comune, sicché la riconosciuta non assoggettabilità ad IVA della quota a carico degli utenti finali, da un lato non comporta alcun beneficio per le utenze domestiche, visto che l'importo finale risulta leggermente più elevato (a causa dell'incremento degli importi sui quali calcolare l'addizionale provinciale), e dall'altro lato, invece, comporta un notevole aggravio di costi per le utenze non domestiche, visto che non potranno più portarsi in detrazione l'IVA, e ciò in un momento già difficile per la crisi economica in atto.

Vista la circolare Anci Ifel del 28 dicembre 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare il passaggio dalla TIA normata dal Decreto Ronchi alla Tariffa Integrata Ambientale di cui al D.Lgs 152/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del Settore Affari Economici e Finanziari;



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 27 del 26.06.2009 e smi;

Con voti 13 favorevoli, 2 contrari (Cardinale e Saccani) espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

1. Di istituire, per le motivazioni citate in premessa, la tariffa integrata ambientale T.I.A. e approvare il relativo Regolamento ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, come emendato in premessa, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011
2. Di abrogare contestualmente la tariffa di igiene ambientale e relativo regolamento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997;
3. Di dare atto che il soggetto gestore del servizio IREN Emilia Spa provvede alla riscossione della tariffa;

Successivamente con separata ed votazione con voti 13 favorevoli, 2 astenuti (Cardinale e Saccani) espressi per alzata di mano, rende la presente immediatamente eseguibile.

—



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZOLI ANDREA

IL Segretario COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05/04/2011 fino al 21/04/2011.

Addì 05/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 05/04/2011, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 15/04/2011 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
TORRILE, 05/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE